

LAVORO, LEGALITA', AMBIENTE,  
GIUSTIZIA SOCIALE.  
UNA PROPOSTA DI LEGGE

Cioè la proposta di una legge applicativa del dettato costituzionale sull'obbligo per l'impresa a *non svolgersi né in contrasto con l'utilità sociale né in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana* (Art. 41).

Ci muoviamo un po' sull'esempio di ciò che concepì Pio La Torre, segretario regionale del PCI in Sicilia, esaminando gli eventuali punti di forza di una diversa lotta alle mafie, una battaglia cioè contro la criminalità organizzata da condurre non solo con l'investigazione e le armi sui territori della sua presenza militare ma soprattutto essiccando le sorgenti economiche del crimine e i reimpieghi dei suoi enormi profitti. Cosa fece La Torre? In ultima analisi rese semplicemente applicabile, potenziandolo, un certo articolo del codice penale (Art. 240, *Confisca* – Libro I *Dei reati in generale*, Titolo VIII *Delle misure amministrative di sicurezza*, Capo II *Delle misure di sicurezza patrimoniali*) che così prescrive: “Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che ne sono il prodotto o il profitto.” Infatti, la legge promulgata nel settembre 1982 con il nome di La Torre (unito a quello di Rognoni, per i decreti da lui emanati in qualità di Ministro di Grazia e Giustizia) purtroppo solo dopo il suo assassinio per mano di mafia (suo e del collaboratore Di Salvo) e dopo quello di Dalla Chiesa (con la moglie Setti Carraro e l'autista Russo), a dimostrazione aggiuntiva che ciò che le mafie temono e odiano di più è che lo Stato “gli tocchi la roba” (lo diceva anche Falcone: “Seguite i ‘piccioli’ e troverete Cosa nostra!”), introducendo il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso dispone che nei confronti del condannato sia “sempre obbligatoria la *confisca* delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.”

In altre parole, grazie a quella legge – e prima non si poteva fare – un giudice può ordinare, anche d'ufficio, il sequestro dei beni appartenenti al soggetto nei confronti del quale è stato promosso il procedimento di accusa di appartenenza alla mafia: i beni di cui dispone possono essere sequestrati se si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite, o ne costituiscano il reimpiego. Di più: il tribunale dispone *subito* la confisca dei beni sequestrati dei quali il proprietario non dimostri la legittima provenienza e, semmai dopo, revoca il sequestro per tutti gli altri beni. Basta l'accusa, capite? E l'onere della prova, per riavere i suoi beni, spetta all'accusato. In questa nostra stagione di iper-garantismo ipocrita, altro frutto avvelenato del berlusconismo, un'impostazione così sembra quasi illegale; e invece passò tutti i vagli di legittimità e conformità, e divenne – e lo è tuttora –, grazie anche alla successiva legge 109/96 per il riutilizzo pubblico e sociale dei beni confiscati alle mafie i quali vengono assegnati in prima battuta per la gestione all'apposita Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc), uno degli strumenti più efficaci nella guerra di civiltà contro l'Antistato col valore aggiunto della restituzione alla collettività di risorse produttive e ambientali liberate dall'uso criminale.

I mafiosi la capirono subito, la portata della cosa, tanto che tra la presentazione della proposta di legge in Parlamento, nel marzo 1981, e la sua approvazione, appunto fecero fuori La Torre; perché sapeva spiegarla proprio bene, la sua proposta al pubblico italiano: diceva che “occorre spezzare il legame esistente tra il bene posseduto e i gruppi mafiosi, intaccandone il potere economico e marcando il confine tra l'economia legale e quella illegale”.

Bene, questa mia piccola proposta di iniziativa di legge popolare (da promuovere in tal caso da privati cittadini associati allo scopo) ovvero di bozza di legge parlamentare (a cura, in tal altro caso, di un soggetto politico – e penso al PD di Elly Schlein) parte da un'urgenza analoga, ossia che anche nel caso di violazione delle previsioni della Costituzione italiana relativamente a impresa e proprietà privata occorre spezzare il legame esistente tra il mezzo di produzione posseduto e i gruppi imprenditoriali,

intaccandone il potere sistemico e marcando il confine tra l'economia che rispetta la Carta e quella che la viola, e in più occorre restituire il mezzo di produzione a chi ci lavora e ne vive, e comunque al territorio dove insiste materialmente l'industria, affinché sia riconvertito in un fattore di economia che rispetta finalmente tutti i diritti prima aggirati o peggio.

Credo siano autoevidenti le ragioni della proposta, poiché la storia della cattiva impresa in Italia, dei danni arrecati alla salute dei lavoratori per anni e decenni, dei disastri ambientali diretti e indiretti, e anche l'insoddisfazione popolare per una giustizia riparatrice spesso incompleta e sempre in ritardo, parlano purtroppo da sé; ma a rinforzo prendo ulteriore spunto da un'intervista del 1998 a Bruno Trentin (pubblicata col titolo *Lavorare: perché?*) nella quale a domanda rispondeva: "Ci son delle volte in cui il muro contro muro va fatto, perché quando sono in gioco delle questioni fondamentali, come il diritto delle persone, c'è il muro contro muro. Lì c'è poco da fare. Non si può cedere, non si può fare compromessi di qualsiasi natura. Se lei mi cita il caso della mobilità, ci sono delle mobilità che sono inaccettabili, perché rientrano puramente e semplicemente nell'interesse dell'impresa di usare e gettare della mano d'opera a poco prezzo. E allora bisogna, innanzi tutto, avere un sindacato capace di proporre, capace di proporre delle alternative. Ci sono sempre delle alternative alle scelte dei padroni o degli imprenditori. Ecco dobbiamo imparare a dire meno 'no' e più dei 'sì', ma non dei 'sì' a quello che dice l'imprenditore, dei 'sì' a quello che vogliono i lavoratori." Allora il 'sì' – o *uno* dei 'sì' – che secondo me è maturo il tempo perché noi possiamo pronunciarlo con una qualche aspettativa di buona riuscita, di interessare l'opinione pubblica e di raggiungere una soglia critica rispetto alla quale le istituzioni non possano restare indifferenti, è l'ri-affermazione – però sostanziale e sostanziata – di due diritti: quello di chi per vivere deve lavorare, a lavorare per un'impresa che non sia dis-utile socialmente né tanto meno dannosa per la sicurezza, la libertà e la dignità dell'uomo e della donna, e quello di chi vive in prossimità della sede, o delle sedi, di produzione e distribuzione, o comunque vive e ha interessi nell'ambiente ad ogni titolo coinvolto nella filiera, di non rimetterci minimamente la salute.

Ed ecco il punto: una specifica previsione normativa idonea a quella riaffermazione, oggi non c'è. O meglio: c'è, ma è un po' nascosta in ambiti ad oggi scollegati dell'ordinamento giuridico; invece, una legge apposita allo scopo provvederebbe a 'giuntare' e rendere efficaci (come la Rognoni – La Torre per la lotta economica contro le mafie) quelle prescrizioni circoscritte. Infatti non è che il Codice Penale, già ora, così com'è, si occupi soltanto dei crimini mafiosi e non anche delle ipotesi di reato commesso eventualmente dall'industria di ogni settore. Vediamo infatti quanti gravi infrazioni può commettere la proprietà di un'azienda, che sia amministrata da un singolo oppure da un consiglio per conto di azionisti e fondi, nell'esercizio del proprio diritto a intraprendere, pur senza aver nulla a che fare con mafia, camorra eccetera; ossia, vediamo in quanti modi la conduzione di un'azienda privata può contraddire le previsioni espresse dalla nostra Costituzione negli stessi articoli in cui si proclama libera e legittima l'impresa privata in Italia. La sequenza dei reati possibili è abbastanza impressionante – ma per nulla fantasiosa: basta aver presente la cronaca, ahimé.

Libro II (*Dei delitti in particolare*), Titolo VI (*Dei delitti contro l'incolumità pubblica*), Capo II (*Dei delitti di comune pericolo mediante frode*): si va dall'epidemia all'avvelenamento, adulterazione o contraffazione di acque; dall'avvelenamento, adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari o di altre cose in danno della pubblica salute, al commercio di alimenti contraffatti, adulterati o nocivi; dal commercio o la somministrazione di medicinali guasti, alla somministrazione di medicinali comunque in modo pericoloso per la salute pubblica... Ancora, stesso Libro, stesso Titolo, Capo III (*Dei delitti colposi di comune pericolo*): andiamo dai delitti colposi di danno a quelli di pericolo; dall'omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro, ai delitti colposi contro la salute pubblica... Stesso Libro, Titolo VIII (*Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio*), Capo I (*Dei delitti contro l'economia pubblica*): dalla distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali, ovvero di mezzi di produzione, alla diffusione di una malattia delle piante o degli animali; dal rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio, alle manovre speculative sulle

merci; dalla serrata per fini non contrattuali alla coazione alla pubblica autorità mediante appunto serrata; dal boicottaggio all'inosservanza delle norme disciplinanti i rapporti di lavoro... Ancora, stesso Libro, stesso Titolo, Capo II (*Dei delitti contro l'industria e il commercio*): dalla turbata libertà dell'industria o del commercio, all'illecita concorrenza con minaccia o violenza; dalle frodi contro le industrie nazionali a quelle nell'esercizio del commercio; dalla vendita di sostanze alimentari non genuine, a quella di prodotti industriali consegnati mendaci; dalla fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, alla contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari... E concludiamo l'elenco degli orrori con stesso Libro, stesso Titolo, Capo III (*Dei delitti contro la libertà individuale*), Sezione I (*Dei delitti contro la personalità individuale*): si va dalla riduzione o mantenimento in schiavitù e servitù, alla tratta di persone; dall'acquisto e alienazione di schiavi, all'intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro...

Come si vede, sono tutti reati per cui – nell'ipotesi l'imprenditore o il CdA li commettano o facciano commettere per massimizzare ovviamente i profitti, conquistare quote di mercato eccetera – è palese che quella libertà di attività economica privata, garantita dalla Carta a certe condizioni, viene però usata *contro* l'interesse collettivo e *contro* i diritti fondamentali delle persone; cioè infrangendo proprio quelle condizioni. E si aggiunga infine il fatto che non solo la Costituzione italiana delimita la libertà d'impresa privata ma prevede pure che la stessa *proprietà privata* sia limitata nei modi di acquisto e di godimento allo scopo di *assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti*, che possa essere *espropriata per motivi d'interesse generale* (nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo), e che una legge possa riservare originariamente o *trasferire allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti*, determinate imprese o categorie di imprese. Articoli 41, 42 e 43, ovviamente; belli e lungimiranti.

Tiro le somme.

Se dunque i lavoratori dicono “la fabbrica è nostra”, se i cittadini dicono “il territorio è nostro”, anche se a qualcuno può parere un'insubordinazione invece noi così non stiamo scavalcando di mezzo naso

l'orizzonte già oggi presidiato dall'impianto generale della Costituzione, dei codici e delle leggi; così come è normale che sia, a pensarci bene, visto che questo nostro impianto – pur conforme ai criteri generalissimi di un modello socioeconomico capitalista – è nato pur sempre in un Paese in cui un sindacato forte e un partito politico dei lavoratori e delle persone oneste hanno fatto la Storia, anzitutto contribuendo come nessun altro alla Resistenza e alla Liberazione dal nazifascismo, dalle quali sono nate Repubblica e Costituzione.

Ciò che però ancora manca è una legge in materia scritta apposta, che trasformi in norma positiva ed esplicita ciò che finora è o solo implicito nel sistema generale oppure espresso soltanto in forma negativa, di divieto. E in omaggio al garantismo dominante, suggerisco di ampliarne la portata nella mia proposta, rispetto al rigore della norma contro i beni 'in odore' di mafia cui basta l'iscrizione dei proprietari tra gli indagati, almeno per il sequestro dei beni: noi, cioè, ci 'accontenteremo' di procedere alla confisca e alla riconversione dei mezzi di produzione incriminati non prima che la loro proprietà sia stata non solo rinviata a giudizio per uno dei tanti reati sopra enumerati ma almeno condannata in 1° grado. Salvo poi restituzione e indennizzo se i successivi gradi eventuali smentiscano la prima sentenza: più garantismo di così!

Ma ecco infine la bozza, il semplice articolato che propongo; è posto anzitutto all'attenzione di giuristi di vaglia maggiore della mia, e poi alla forza collettiva – extrapolitica o soggetto partitico che sia – che vorrà farsi promotrice della relativa campagna presso il tessuto sociale e culturale, e da lì nei canali della legiferazione democratica.

Proposta di legge per la confisca delle imprese private in contrasto con l'utilità sociale o dannose per la sicurezza, la libertà e la dignità umana

*Articolo 1* – La presente legge è in diretta applicazione degli Articoli 41, 42 e 43 della Costituzione Italiana, e conforme alle previsioni di cui al Codice Penale, Libro II, Titoli VI (Capi II e III), VIII (Capi I e II) e XII (Capo III, Sezione I).

*Articolo 2* – Qualunque mezzo di produzione o distribuzione di beni o servizi la cui amministrazione in regime privato sia stata giudicata in primo grado colpevole di reati contro la persona o contro l'incolumità pubblica o contro l'economia pubblica, può essere confiscato e riconvertito sotto il profilo produttivo e organizzativo per il vantaggio economico e sociale della collettività e per il rispetto della sostenibilità ambientale.

*Articolo 3* – Il mezzo confiscato è giuridicamente di proprietà pubblica, e da considerarsi bene comune; non può pertanto essere alienato con vendita a privati. La sua gestione amministrativa spetta ad apposita Agenzia pubblica la quale determinerà in base alla legge l'attribuzione delle potestà di conduzione, e modi e termini, a uno o più soggetti accreditati rappresentanti forze del lavoro manuale e intellettuale che già vi prestavano opera e istanze democratiche del territorio di ubicazione del bene stesso.

*Articolo 4* – Qualora l'amministrazione privata del mezzo confiscato sia prosciolta dalle accuse nei successivi gradi di giudizio, essa avrà diritto al ripristino dei diritti proprietari e all'equo risarcimento per il danno eventualmente subito.

Io credo che sarebbero tante e tanti a potersi riconoscere in questa urgenza se un'organizzazione importante ne facesse una delle proprie linee di azione. In fondo, non c'è bisogno che tu sia un rivoluzionario e neppure un comunista, ma semplicemente una persona per bene e intelligente insieme, se vuoi che tutti i lavoratori partecipino in qualche modo alla gestione delle proprie aziende, che lo Stato possa produrre una quantità di beni e servizi, specie i beni e i servizi di utilità generale, e che nessuno di quelli che fanno impresa privata lo faccia recando danno al benessere collettivo, alla sicurezza, alla libertà e alla dignità di qualcuno – e sennò, vuoi semplicemente che lo Stato gli tolga l'impresa prima che faccia altri danni.

Paolo Andreozzi  
26 giugno 2023